



Co-funded by the
European Union

Andrea D'Alessandris

Il Movimento federalista europeo

2022

Andrea D'Alessandris

Il Movimento federalista europeo

INDICE

Introduzione

1. Il Movimento federalista europeo. Brevi riflessioni preliminari e antecedenti storici

2. Il Manifesto per un'Europa libera ed unita

3. Il principio della sovranità statale quale ostacolo alla costruzione dell'Europa federale

4. Il contributo del Movimento sul piano politico nel corso del tempo

4.1 Dalla costituzione del Movimento (1943) alla caduta della Comunità Europea di Difesa (1954)

4.2 L'azione diretta alla creazione di una costituente europea fra il 1954 e il 1966

4.3 Il sostegno all'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo (1967-1979)

4.4 L'impegno profuso negli anni Ottanta e Novanta

4.5 L'impegno profuso dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona

5. La situazione attuale

Conclusioni

Indice degli Autori

Introduzione

La concezione del diritto internazionale che attribuisce una sfera di libertà illimitata agli Stati ha accompagnato la visione classica dello Stato sino alla Prima guerra mondiale, ma probabilmente pure sino alla Seconda guerra mondiale. Ben sappiamo che si sono diffuse, nel corso del tempo, sempre più la consapevolezza degli Stati della necessità di coesistere, nonché l'esigenza che questa coesistenza debba avvenire in maniera pacifica e nello sviluppo di una cooperazione internazionale che vada anche verso forme di maggiore integrazione, come accaduto nell'ambito del processo di integrazione europea che ha avuto come attuale approdo l'Unione Europea.

Infatti, un particolare limite alla sovranità statale è derivato dalla partecipazione alle organizzazioni internazionali, ovvero, proprio all'Unione europea, nei confronti della quale è particolarmente rilevante il discorso sulle limitazioni della potestà di imperio dello Stato. In tale contesto, si è posta e continua a concepirsi l'azione del Movimento federalista europeo (Mfe) che, pertanto, si pone all'attenzione dello studioso, al fine di comprendere i principi guida dell'ideologia da cui si informa e l'azione che ha tratto ispirazione dalla stessa, nel tentativo di verificare anche i risultati di quanto realizzato nel corso del tempo.

Definita nei termini che precedono la rilevanza del tema oggetto di studio, il presente contributo intende delimitare il tema dell'azione del Mfe, delineandolo nei suoi aspetti essenziali.

Il percorso logico-giuridico seguito nell'analisi è partito dal presupposto di una visione sistematica della materia, da collocarsi in un contesto più ampio del proprio settore. Infatti, la collocazione sistematica dello "strumento" in questione impone di sottolineare che esso si inserisce nell'ambito del diritto internazionale, universale e regionale, collocandosi su un piano sia politico che giuridico.

Conformemente, il lavoro tratta, nella prima parte, in termini generali del Movimento, nel tentativo di fornirne una definizione, secondo i principi che lo informano e che ne hanno definito la concezione strumentale che lo connota in un senso federale rispetto ai risultati ai quali ambisce. In tale contesto, assume un'importanza fondamentale il principio della sovranità statale.

Fornito un inquadramento del tema, l'elaborato si concentra sui profili relativi all'evoluzione storica del Movimento, evidenziando i risultati della sua azione nel corso del tempo

1. Il Movimento Federalista Europeo. Brevi riflessioni preliminari e antecedenti storici

Il Movimento federalista europeo è un'associazione politica e culturale, istituita da parte di un gruppo ristretto di antifascisti facenti parte degli ambienti della Resistenza, in occasione di un convegno clandestino, svoltosi a Milano il 27-28 agosto 1943 (Pistone 2013:78), nell'abitazione di Mario Alberto Rollier, un partigiano, politico e accademico italiano (Mellerio 2017:795).

Sin dalle sue origini, il Movimento ha perseguito l'obiettivo di fornire un contributo decisivo nel processo di costruzione di una federazione europea, basata sullo sviluppo economico-sociale e politico-civile, mediante il superamento del rigido modello della sovranità statale.

Al riguardo, occorre tuttavia chiarire che la costituzione di una federazione europea è stata considerata, sin dalle origini del Movimento, non come l'obiettivo ultimo finale, bensì come una tappa necessaria verso la progressiva formazione di una federazione mondiale, secondo la visione kantiana della Comunità internazionale.

L'idea di una federazione europea non è sorta, *tout court*, nel 1943, ma deve ricondursi ad uno scritto del 1814, ossia ad un progetto di federazione europea, concepito da H. de Saint-Simon e A. Thierry, in base al quale gli Stati del Continente venivano riorganizzati nell'ambito di un modello sovranazionale.

Tuttavia, questo progetto non trovò mai la sua consacrazione in un vero e proprio movimento politico.

Posti tali antecedenti, il Movimento ha basato la propria ideologia, più specificamente, sulle tesi sviluppate nel *Manifesto di Ventotene, Per un'Europa libera e unita*, elaborato nell'agosto 1941 da un gruppo di antifascisti, confinati a Ventotene, ossia da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

2. Il Manifesto per un'Europa libera ed unita

In opposizione al regime fascista, il Manifesto di Ventotene concepisce la costruzione europea mediante “la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani” (Spinelli, Rossi 1941: 49).¹

¹ Nel Manifesto si proseguiva, sottolineando che “[i]l crollo della maggior parte degli stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che, o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si

La tesi ivi sviluppata si colloca in opposizione al principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati, “secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisca un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei” (Spinelli, Rossi 1941: 51).

In base a tale ideologia, la soluzione ai problemi che riguardano la vita internazionale del Continente viene individuata nella costituzione di un regime federale e, pertanto, della cosiddetta Federazione europea.

Pertanto, in tale contesto, appare evidente come nel Manifesto venga concepito il superamento dei regimi di chiusura, dell’abbattimento di quelle frontiere e di quei limiti che hanno contraddistinto le relazioni tra gli Stati sin dalla pace di Westfalia del 1648, mediante la realizzazione della visione kantiana di una pace perpetua (Kant 1991), nella quale “si abbraccino in una visione di insieme tutti i popoli che costituiscono l’umanità” (Spinelli, Rossi 1941: 55), e nel cui ambito, secondo la visione illustrata nel Manifesto, la Federazione europea viene riconosciuta come “l’unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità politica dell’intero globo” (Spinelli, Rossi 1941: 55).

Appare evidente che le illustrazioni che precedono rinviano ad una costruzione nella quale il modello groziano convive con quello più moderno, il modello “kantiano” il quale si basa, invece, su un’ottica universalistica e cosmopolitica, che pone l’accento sulla solidarietà transnazionale (Cassese 2004:32; Panebianco 2011:27 ss.). In un certo senso, questo modello individua nelle norme che tutelano valori fondamentali della Comunità internazionale nel suo insieme, ciò che veniva denominato *bonum commune totius orbis*, ossia beni e valori propri all’umanità tutta intera, davanti ai quali devono cedere gli interessi e le pretese individuali di ciascuno Stato (Cassese 2004:30).²

Posto tale obiettivo, il Manifesto intende gettare le fondamenta di un movimento che possa dare vita ad un nuovo organismo in Europa, diretto alla creazione di uno Stato federale, nel quale

troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato ad una riorganizzazione federale dell’Europa. La dura esperienza degli ultimi decenni ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere, ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale.”

² L’espressione, ripresa qui da Cassese, è stata coniata nel XVI secolo dal giusnaturalista spagnolo Francisco de Vitoria.

venga anche concepita una forza armata europea, in luogo degli eserciti nazionali. In tale contesto, si ritiene necessario

- porre fine alle autarchie economiche, punto focale dei regimi totalitari;
- istituire organi e mezzi sufficienti per garantire l'adempimento e l'osservanza nei singoli Stati federati delle sue deliberazioni in materia di mantenimento di un ordine comune;
- lasciare agli Stati quell'autonomia che consenta lo sviluppo di una vita politica interna che sia forgiata in base alle peculiari caratteristiche dei diversi territori.

In sintesi, appare evidente il superamento della dottrina classica del diritto internazionale, nella consapevolezza che gli Stati operano in un contesto internazionale in continua evoluzione nel quale è necessario prendere atto che esiste un gap tra la complessità dei problemi, delle minacce e delle sfide che la Comunità internazionale deve affrontare e la sua capacità di farlo adeguatamente, di disporre dei mezzi necessari per offrire risposte efficaci e convincenti. Tali risposte vengono individuate nella futura costruzione federale.

3. Il principio della sovranità statale quale ostacolo alla costruzione dell'Europa federale

Il Movimento pone alla base della propria ideologia il superamento del principio della sovranità statale, come evidenziato nella trattazione che precede, quale sistema di governo idoneo alla creazione di una federazione di Stati europei, promuovendo, in tal modo, un'idea rivoluzionaria rispetto al sistema westfaliano di relazione tra gli Stati.

Pertanto, l'ideologia del Movimento deve inserirsi nell'ottica di un processo di istituzionalizzazione della Comunità internazionale, il quale tenta di superare un modello basato sul rapporto tra enti indipendenti *superiorem non recognoscentes* (Marchisio 2000:20) e, in teoria, avvia la costruzione di una comunità basata principalmente su processi di erosione della sovranità statale e, allo stesso tempo, di progressiva strutturazione di istituzioni internazionali. In realtà, tale processo non è apparso e ancora, tutt'oggi, non appare di facile realizzazione, tenuto conto che gli Stati privilegiano un modello di organizzazione compatibile con il principio di eguaglianza sovrana degli Stati.

Le considerazioni che precedono appaiono ancora più chiare se si chiarisce maggiormente il concetto di sovranità, la quale può definirsi come la detenzione dell'autorità suprema all'interno

di un territorio³. In tale contesto, è stato ritenuto che la sovranità abbia “lasciato molte tracce nella storia europea [...]. Tanto è antica l’idea di un vertice del potere politico, che non riconosce altra autorità sopra di sé, tanto è risalente il concetto di sovranità, se non anche la parola” (Bin 2013:370).

Nel 1943, il programma delineato dal Manifesto si inserisce all’interno di una Comunità di Stati che è sostanzialmente egualitaria (Quadri 1968:27)⁴, di semplice coordinazione, quindi anorganica, capace di esprimere un ordinamento giuridico a funzioni decentrate, nel quale la sovranità statale si manifesta nella condizione di *superiorem non recognoscentes*.

Un particolare limite alla sovranità statale è derivato dalla partecipazione alle organizzazioni internazionali. Si pensi, ad esempio, all’Unione Europea e quanto rispetto a tale organizzazione sia particolarmente rilevante un discorso sulle limitazioni della sovranità dello Stato.

Ciononostante, vi è stata sempre una forte resistenza a rinunciare a determinate prerogative e parti della propria *domestic jurisdiction* e ciò ha consentito agli Stati di conservare gran parte dei propri poteri, lasciando la concezione della sovranità statale sostanzialmente rimasta inalterata nel corso del tempo, considerato che nel 1949 la Corte internazionale di Giustizia osservava che "tra stati indipendenti, il rispetto per la sovranità territoriale è un fondamento essenziale delle relazioni internazionali"⁵. Trenta anni dopo, la Corte faceva ancora riferimento

³ Il termine sovranità può definirsi come la detenzione dell'autorità suprema all'interno di un territorio. In tema, si vedano le elaborazioni di Riccardo Monaco (Monaco 1981: 19 ss.; Kelsen 1989: 58 ss.; Cortese 1990:205; Cassese 2004: 63; Silvestri 1996:3; Guarino 1999:707).

La definizione di sovranità come “supreme authority within a territory” è contenuta nella Stanford Encyclopaedia of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty>. Carlos Calvo osservò che “[t]he essential character of a state’s sovereignty does not rest on being more or less dependent from another state, rather it rests on the power that it has to give itself a constitution, establish its laws, establish its government, without any intervention of a foreign nation.” Si veda, al riguardo, quanto elaborato da Carlo Calvo nel suo volume *Le droit international théorique et pratique: précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens* (Calvo 1896: 171). Un’ulteriore definizione stabilisce che tale principio indica un “usual amount of powers which a government, independent from other governments, exercises under international law over a territory and its population” (Kelsen 2000: 688).

⁴ Secondo Rolando Quadri nessuno stato è *legibus solutus*, ossia nessuno stato può imporre la sua volontà agli altri membri originari e tipici della Comunità, gli stati. Da tale concezione ne deriva che gli Stati sono contemporaneamente soggetti ed organi dell’ordinamento internazionale, cioè che essi rilevano sul terreno di questo ordinamento *uti singuli* (come soggetti) o *uti universi* (come organi della comunità).

⁵ *The Corfu Channel case* (United Kingdom v. Albani) [1949] ICJ Reports, 1949, (sentenza 9 aprile 1949) para. 4.

al “principio fondamentale della sovranità dello stato su cui si fonda tutto il diritto internazionale”⁶.

Partendo da queste considerazioni, appare evidente come la realizzazione degli obiettivi posti dal Movimento abbiano incontrato forti resistenze nel corso del tempo.

4. Il contributo del Movimento sul piano politico nel corso del tempo

Il MFE ha rappresentato il quadro politico-organizzativo e il punto di propulsione di importanti risultati conseguiti sia a livello politico che giuridico. La sua azione può essere ricostruita in diverse fasi, a partire dall'anno della sua costituzione, nel 1943, sino ai giorni nostri.

4.1 Dalla costituzione del Movimento (1943) alla caduta della Comunità Europea di Difesa (1954)

Per quanto concerne i risultati conseguiti in campo giuridico, deve evidenziarsi che il Movimento ha fornito il proprio contributo nell'ambito della Resistenza armata, nella quale persero la vita Leo Ginzburg, Eugenio Colorni e Guglielmo (Willy) Jervis, oltre che della Resistenza europea. In tale contesto, l'apporto del Movimento appare evidente in quanto le tesi fondamentali del Manifesto di Ventotene sono state fedelmente riprese nella *Dichiarazione federalista dei movimenti di Resistenza*, elaborata a Ginevra, nel luglio del 1944.

Invero, proprio quest'ultimo atto ha costituito la premessa, discussa nell'ambito di un congresso organizzato da Spinelli nel marzo del 1945 a Parigi, la quale ha condotto alla costituzione dell'Unione dei federalisti europei (Uef), nel 15 dicembre 1946 (Pistone 2013:78).

Deve sempre ricondursi tra i risultati conseguiti dal Movimento anche l'inserimento nella Costituzione italiana della parte che contiene un esplicito riferimento all'unificazione europea, laddove è previsto che il nostro Paese acconsente alle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli” (art. 11). Non può disconoscersi l'importanza fondamentale di tale precetto il quale ha reso possibile la ratifica delle convenzioni stipulate in sede europea in materia di integrazione, senza dover intaccare il testo costituzionale.

⁶ *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua* (Nicaragua v USA), [1986] ICJ Reports 14 40 (sentenza 27 giugno 1986) para. 263.

Per quanto concerne l'ambito sovranazionale, invece, Spinelli sostenne con grande forza un progetto relativo all'istituzione della Comunità politica europea (Cep), sviluppato parallelamente al disegno di costituire una Comunità europea di difesa (Ced).

Ciò condusse all'elaborazione di un progetto di statuto della Cep nel 1953, ossia di un programma "molto avanzato e la cui approvazione avrebbe aperto la strada alla costruzione in tempi relativamente brevi dell'unità federale" (Pistone 2013:80).

Tuttavia, entrambi i progetti non riuscirono ad essere realizzati.

4.2 L'azione diretta alla creazione di una costituente europea fra il 1954 e il 1966

Il fallimento della Ced costrinse i Paesi europei a ripiegare su obiettivi più facilmente realizzabili, quali la creazione del Mercato comune europeo, ossia di un progetto che era già stato incluso nell'ambito della Cep e di una cooperazione nel campo dell'energia nucleare tramite la Comunità europea per l'energia atomica o Euratom (Pistone 2013:80).

Gli Stati promotori dei Trattati di Roma che portarono alla nascita della Comunità economica europea (Cee) e dell'Euratom, ispirarono le proprie idee alla teoria funzionalistica, in base alla quale l'integrazione economica avrebbe creato quel sostrato che, nel corso del tempo, avrebbe necessariamente condotto anche alla cosiddetta unificazione politica.

Il MFE si pose in contrasto con tale ideologia, temendo il riarmo nazionale tedesco, e pertanto decise di dirigere la propria azione nel senso di una mobilitazione di carattere popolare. In altri termini, si tentò di sensibilizzare l'opinione pubblica, "in attesa che la chiara dimostrazione della loro inadeguatezza [ossia delle iniziative europeistiche dei governi] creasse le condizioni per ottenere dai governi scelte più avanzate, e quindi con potenzialità federali" (Pistone 2013:81).

Sebbene la campagna popolare condotta dal Movimento fu capace di raggiungere solo una parte esigua dell'opinione pubblica, non può disconoscersi l'importanza di tale contributo in quanto fu capace di dimostrare che i cittadini potevano essere resi edotti e consapevoli di un progetto di carattere federale, il quale andasse oltre le chiusure di carattere nazionalistico. Pertanto, in un periodo lontano, furono gettate le basi di un progetto che avrebbe avuto grandi sviluppi in senso unitario in un periodo successivo in cui il consenso politico sarebbe stato più favorevole ed aperto a certe novità di carattere rivoluzionario rispetto al passato.

4.3 Il sostegno all'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo (1967-1979)

Il Movimento ha svolto un ruolo promozionale nell'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo “intesa come tappa intermedia per giungere alla costituente europea, indicando altresì nell'elezione unilaterale dei rappresentanti italiani (e possibilmente di altri paesi) nel PE la via concreta per avvicinarsi all'elezione generale” (Pistone 2013).

Le ragioni dell'impegno da parte del movimento in tale contesto appaiono di facile intuizione, se si considera che lo strumento dell'elezione diretta deve concepirsi come una fase intermedia diretta verso quel gradualismo costituzionale che avrebbe dovuto condurre all'istituzione di un governo sovranazionale. In tale contesto, la fase successiva prospettava l'adozione di una moneta unica.

Pertanto, al fine di sostenere l'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo, furono poste in essere diverse azioni che risultarono decisive al raggiungimento proprio di tale obiettivo.

In primis, il Movimento si dedicò alla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare in materia.

In secundis, venne curata una campagna di informazione sull'Unione europea nell'ambito della quale venne organizzata anche una manifestazione a Strasburgo il 17 luglio 1979 “in cui si chiese al PE di impegnarsi a favore di un governo europeo, di una moneta unica, di un forte bilancio comunitario” (Pistone 2013).

In terzo luogo, Spinelli curò un'azione sistematica in seno ai partiti politici, diretta a far inserire all'interno dei propri programmi l'impegno a curare un cammino di carattere federale del sistema comunitario.

4.4 L'impegno profuso negli anni Ottanta e Novanta

Spinelli aveva contribuito alla costruzione europea dall'interno del Movimento, ma alla fine degli anni Settanta decise di modificare le modalità della propria azione e, pertanto, stabilì di lasciare la guida del MFE per inserire il proprio operato all'interno delle istituzioni comunitarie. A tal fine, mediante l'istituzione di un Comitato italiano per la democrazia europea e dell'Istituto affari internazionali gli fu possibile intessere dei rapporti politici funzionali al suo inserimento all'interno delle istituzioni europee, al punto di divenire membro della Commissione dal 1970 al 1976 e, successivamente, membro del Parlamento europeo dal 1976

al 1979. In tale contesto, diede vita al cosiddetto Club del Coccodrillo, costituito da un gruppo di europarlamentari, il quale si impegnò a promuovere dall'interno lo sviluppo progressivo di una federazione di Stati, contribuendo all'evoluzione della Comunità europea, iniziando così un'azione che portò il Parlamento europeo a votare un progetto di costituzione federale, il cosiddetto Progetto Spinelli, approvato il 14 febbraio 1984. I risultati di tali rapporti politici sono da ravvisarsi anche in quel progetto che poi si è concretizzato nella conclusione del Trattato di Maastricht.

4.5 L'impegno profuso dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona

Il Movimento aveva ben chiara la percezione del contributo che l'introduzione di una moneta unica avrebbe potuto dare nel processo di creazione di uno Stato federale europeo ed, in tal senso, concentrò i propri sforzi proprio verso la realizzazione di tale obiettivo, nel periodo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht.

In tale contesto, deve evidenziarsi l'impegno da parte della Germania che nel 1994 ha acquisito la Presidenza dell'Unione. Proprio nel corso di quell'anno, fu presentato al *Bundestag* un documento da W. Schäuble e K. Lamers nel quale, evidenziata la fase critica in cui si trovava lo sviluppo del processo di unificazione europea, veniva rilevato come l'Unione monetaria costituisse “il nucleo duro dell'Unione politica (e non un elemento supplementare dell'integrazione)” (Schäuble, Lamers 1994:65).

In tale contesto, si è inserita anche l'azione del Movimento, attraverso la mobilitazione dell'opinione pubblica (mediante l'organizzazione di manifestazioni pubbliche in occasione delle riunioni del Consiglio europeo, tenutesi in Italia nel corso del 1996) e a livello sovranazionale, mediante una Campagna per la Costituzione federale europea.

Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, il MFE ha fortemente sostenuto il progetto di revisione dei trattati fondativi dell'Unione Europea e, pertanto, l'adozione della Costituzione dell'Europa che, tuttavia, non è andata a buon fine, a causa dell'esito negativo dei referendum tenutisi nel 2005 in Francia e in Olanda.

Tale momento di impasse dell'Unione è stato in parte attutito dalla successiva adozione del Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 e in vigore dal 2009, in quanto il suo testo ha conservato alcune delle principali riforme previste nel Trattato costituzionale.

Tuttavia, nel corso del medesimo anno la crisi economica innescata dall'economia americana e successivamente estesi in tutta la Comunità internazionale ha dimostrato i processi di interdipendenza tra tutti gli Stati e l'esattezza delle teorie in senso federalista e kantiano della società mondiale.

La situazione attuale

Al fine di spingere gli Stati ad avviare un processo costituente della federazione europea, nel corso del tempo, il Movimento ha continuato a promuovere una riforma dei Trattati diretta a dotare l'Unione di meccanismi più incisivi, tra i quali i poteri del Parlamento europeo.

Questa continuità dimostra che l'ideologia del MFE, come delineata nel Manifesto di Ventotene nel 1941, conservi ancora una forte attualità nella costruzione europea.

Purtuttavia, nell'attuale contesto, la creazione di uno Stato federale, così come ipotizzata dal MFE, appare ancora abbastanza lontana, in quanto non è pensabile la sostituzione degli Stati nazionali esistenti. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle difficoltà incontrate nell'adozione di una Costituzione europea. Come evidenziato in seno al medesimo Movimento, “[n]on è realistico pensare alla creazione di uno Stato federale che sostituisca gli Stati nazionali esistenti, in alcuni casi, da centinaia di anni, poiché in tal caso occorrerebbe dotare le Istituzioni del nuovo Stato della totalità delle competenze che spettano oggi agli Stati nazionali” (Ponzano 2021: 5).

Purtuttavia, in base all'ideologia del Movimento, appare necessaria una riforma dei meccanismi istituzionali e delle politiche dell'Unione europea ed al riguardo, occorrerebbe verificare se sia doverosa “una riforma dei Trattati europei in vigore o se sia possibile un'evoluzione progressiva della stessa UE attraverso modifiche puntuali della governance in vigore attuate dai governi nazionali e dalle Istituzioni esistenti” (Ponzano 2021:4).

Sicuramente il Movimento è orientato verso la prima opzione ed infatti, ha partecipato attivamente alla Conferenza sul futuro dell'Europa che ha avuto luogo nell'aprile 2022 la quale sostiene proprio il progetto di riforma dei trattati, nel senso di una modifica delle competenze dell'Unione e della sua architettura istituzionale, in base ad un modello federale (Ponzano, Rossolillo, Aloisio, Lionello 2022), ritenendo che tale azione possa condurre al raggiungimento di un'unione politica.

Ciononostante, deve evidenziarsi che sebbene non deve negarsi la possibilità di adottare, in un futuro non troppo lontano, delle riforme che siano suscettibili di condurre verso una maggiore forma di integrazione e questa rappresenti la soluzione ideale, la linea d'azione proposta dal Mfe, dovrebbe considerarsi come un progetto da realizzare nel lungo periodo.

Invero, quanto illustrato nella trattazione che precede indica che il percorso corretto da seguire va nella direzione inversa, in quanto solo un consenso di carattere politico può legittimare l'esistenza di determinate istituzioni.

Conclusioni

Da tutto quanto precedentemente osservato in merito all'azione del Mfe, dalla sua fondazione fino ai tempi attuali, è possibile ritenere che il suo contributo si sia inserito nell'ambito di una Comunità internazionale la quale è rappresentabile come uno spazio partecipe dei medesimi valori, quali la pace, mentre in questo spazio l'assetto politico è rappresentabile sul piano giuridico dal principio dualistico, nel quale lo Stato conserva la sua sovranità, partecipando alla gestione dell'ordine mondiale *uti singuli* o mediante le organizzazioni internazionali, tra le quali l'Unione Europea.

Orbene, in tale contesto, l'analisi ha evidenziato che l'impegno ed il contributo del Mfe alla costruzione europea ha tentato di creare un consenso politico al fine di tradurre quell'intesa in obiettivi di carattere giuridico. In tale contesto, deve riconoscersi l'importante apporto reso dal Mfe in quanto un regime sovranazionale che vada oltre il semplice modello della cooperazione per essere efficace, presuppone un ampio consenso ed una comunanza di interessi tra gli Stati del sistema e ciò avviene solo quando si è raggiunto un consenso da un punto di vista politico. È proprio sulla formazione di tale consenso che ha agito il Movimento.

La trattazione ha illustrato come il processo di integrazione abbia beneficiato del supporto, costante nel tempo, di un impegno politico proteso all'unità federale europea. In tale contesto, ciò che appare rilevante è come, già nel lontano 1941 fosse stata concepita un'ideologia rivoluzionaria che ben si poneva ad erosione della sovranità statale. Invero, il carattere innovativo dell'ideologia è talmente evidente che essa appare, ancora oggi, pienamente attuale ed ancora in fase di realizzazione. Ciò lascia comprendere come il concetto di sovranità statale inteso come principio che esclude qualunque tipo di intervento da parte di autorità esterne al territorio, si ponga come un ostacolo che tenta di resistere all'introduzione di limitazioni, ma

appare, allo stesso tempo, un obiettivo essenziale al fine della realizzazione non solo di scopi di natura economica, ma anche di mantenimento della pace e della sicurezza del Continente europeo e della Comunità internazionale nel suo complesso, tenuto conto dei rapporti di interazione e di collegamento di tutti gli Stati.

Nel complesso, l'analisi condotta ci consente di concludere che il Movimento, nel promuovere una federazione europea, esercita una "funzione" di carattere pubblico vale a dire che, pur operando in una Comunità nella quale ogni membro agisce in vista dei suoi interessi particolari, esso è in grado di perseguire una finalità di carattere collettivo, quali il mantenimento della pace e la tutela dei valori democratici.

Bibliografia

- Bin Roberto (2013). "La sovranità nazionale e la sua erosione" In: Andrea Pugiotto (eds.). *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*. Napoli: Jovene, 369 – 381
- Cassese Antonio (2004). *Diritto internazionale, i lineamenti*. Bologna: Il Mulino
- Calvo Carlos (1896). *Le droit international théorique et pratique: précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens*, A. Rousseau: Paris
- Cortese Ennio, (1990). "Sovranità (storia)". *Enciclopedia del diritto*, XLIII, pp. 205 ss.
- Guarino Giancarlo (1999). "La sovranità e le sue mutazioni". In: AA.VV. *Studi in onore di Leopoldo Elia*, I. Milano: Giuffrè, pp. 707 ss.
- Kant Immanuel (1991). *Per la pace perpetua* [1795]. Roma: Feltrinelli
- Kelsen Hans (1989). *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*. Milano: Libreria Universitaria
- Kelsen Hans (2000). *The Law of the United Nations* [1950]. New York: Lawbook Exchange
- Marchisio Sergio (2000). *L'ONU, Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna: Il Mulino

- Mellerio Giorgio (2017). “Rollier Maro Alberto”. *Dizionario Biografico degli Italiani*, 88, pp. 795-797
- Monaco Riccardo (1981). *Scritti di diritto delle organizzazioni internazionali*. Milano: Giuffré
- Panebianco Massimo (2011), *Diritto internazionale pubblico*. Napoli: Editoriale Scientifica
- Pistone Sergio, *L'Unione dei Federalisti Europei*, Napoli: Guida, 2008
- Pistone Sergio, Settant'anni di vita del Movimento federalista europeo (1943-2013), in “Il Federalista”, *Rivista di politica*, n. 2-3, 2013, p. 78, <https://www.thefederalist.eu/site/index.php/it/saggi/1404-settantanni-di-vita-del-movimento-federalista-europeo-1943-2013>
- Ponzano Paolo (2021). “La riforma dell’Unione Europea, Dall’Unione Europea all’Unione Federale”. *I Quaderni Federalisti*, http://www.mfe.it/port/documenti/schede/cofoe/210618_la_riforma_dell_ue.pdf
- Ponzano Paolo, Rossolillo Giulia, Aloisio Salvatore, Lionello Luca (2022). “L’Unione Europea e il ritorno della guerra. L’urgenza di dar vita a un’Europa federale, sovrana e democratica”. *I Quaderni Federalisti*, https://www.mfe.it/port/documenti/schede/cofoe/220619_proposte_riforma_trattati.pdf
- Quadri Rolando (1968). *Diritto internazionale pubblico*, Napoli: Editoriale Scientifica
- Schäuble Wolfgang, Lamers Karl (2021), “Riflessioni sulla politica Europea”. *Il Federalista*, 65 ss.
- Silvestri Gaetano (1996). “La parabola della sovranità. Ascesa declino e trasfigurazione di un modello”. *Rivista di diritto costituzionale*, 3 ss.
- Spinelli Altiero, Rossi Ernesto (1941). *Manifesto di Ventotene, Per un'Europa libera e unita*, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf